



Comune di Castellafiume

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

UFFICIO SINDACO

Ordinanza N. 10 del 06/11/2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

IL SINDACO

VISTO

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il Decreto -legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il Decreto -legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto -legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il Decreto -legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 Novembre 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

- le Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”;

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 6 agosto 2020, n. 87, recante «Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19»;

- la Nota del Ministero della Salute “COVID-19: Indicazione per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena” del 12 ottobre 2020, prot. n. 32850;

-L'Ordinanza 4 novembre 2020 del Ministro della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO CHE

- nel territorio comunale si sta registrando un numero rilevantisimo di contagi da COVID-19, con i gravissimi rischi connessi alla diffusione del contagio, sia negli ambienti scolastici che nell'intero territorio comunale;

- nonostante le misure di prevenzione finora adottate, allo stato l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ed è in progressivo aumento la diffusione del virus;

- il fenomeno sta coinvolgendo l'intera comunità;

- allo stato sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa;

CONSTATATA la grave situazione che si registra nella erogazione dei servizi sanitari presso l'Ospedale Civile di Avezzano e negli altri ospedali marsicani;

VISTO

- gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco quale rappresentante della comunità locale il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

RITENUTO CHE nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l'adozione di provvedimenti ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 04/11/2020 "Ordinanza di chiusura temporanea plesso scolastico -causa covid 19";

Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio;

ORDINA

A decorrere dal giorno 7 novembre 2020 e sino al giorno 16 novembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio comunale, fermo quanto stabilito dal D.P.C.M. 4 novembre 2020, che espressamente prevede il coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno seguente, si applicano le seguenti misure:

- A. sono espressamente raccomandati solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità; è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; è fatto assoluto divieto di mobilità dalla propria abitazione per soggetti che presentino sintomi influenzali;
- B. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- C. è vietato l'accesso del pubblico alle aree gioco, ai giardini pubblici, all'area del Campo Sportivo comunale, al cimitero comunale.
- D. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa con persone non conviventi all'aperto; è però consentito svolgere attività motoria individualmente, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona;
- E. sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- F. sono sospese le cerimonie civili e le cerimonie religiose, ivi comprese quelle funebri. Nel caso di funerali sono vietati i cortei e gli stessi si svolgeranno in forma strettamente privata con benedizione della salma all'aperto;
- G. di prolungare la chiusura della scuola disposta dall'Ordinanza Sindacale n. 8 del 04/11/2020 fino al 16 Novembre 2020;
- H. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; restano aperte l'edicola, il tabaccaio, la farmacia, il ferramenta; deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e l'ingresso con la mascherina;

- I. è consentito per le attività di ristorazione il servizio da asporto e a domicilio, dalle ore 07:00 e fino alle ore 22.00, con prenotazione telefonica e ritiro programmato dei pasti al fine di evitare assembramenti;
- J. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione dei servizi di pompe funebri;
- K. gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi della presente ordinanza sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

FA OBBLIGO

alle Autorità preposte di porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e del rispetto dei dettami della presente ordinanza.

La violazione della presente Ordinanza, salvo il fatto che non costituisca più grave fattispecie, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2000, n. 267.

La presente Ordinanza, è resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale on-line nonché al sito istituzionale dell'Ente e diffusa agli organi di stampa.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla presidenza della Regione Abruzzo
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila;
- al Dipartimento di sicurezza e prevenzione della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila;
- all' Ufficio Scolastico Regionale;
- alla Questura dell'Aquila;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Cappadocia;
- all'Istituto comprensivo statale AB Sabin di Capistrello;
- ai Sindaci dei Comuni confinanti marsicani. (Cappadocia, Capistrello; Tagliacozzo)

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR di L'Aquila entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio. Castellafiume, lì 06/11/2020

IL SINDACO

Giuseppina Perozzi

